

"AGISCO" Assemblea dei genitori dell'Istituto scolastico della Collina d'Oro

REGOLAMENTO

BASI LEGALI:

Legge della scuola 1990

art. 25 - 41 - 42 - 43 - 44 - 55

Regolamento di applicazione LS 1992

art. 63 - 64

CAPITOLO I: ASSEMBLEA

- Art.1
Scopo L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dell'art. 2 della Legge della Scuola.
- Art.2
composizione L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto delle Scuole Consortili della Collina d'Oro.
- Art.3
compiti L'Assemblea dei genitori:
a) approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
b) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
c) favorisce i rapporti tra famiglia e scuola al fine di armonizzare le relazioni tra allievi, genitori, docenti e Istituto;
d) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
e) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
f) promuove iniziative informative per approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti all'Istituto;
g) promuove l'attività culturale e sociale anche in collaborazione con gli altri organi dell'Istituto, ed eventuali altre associazioni e componenti presenti nei Comuni, aventi lo scopo di essere di supporto e complemento alla formazione degli allievi;
h) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
i) elegge il comitato, il presidente del giorno e gli scrutatori
l) approva il rendiconto finanziario.
- Art.4
riunioni L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del Comitato. Essa deve essere convocata con almeno 10 giorni di preavviso. I lavori assembleari sono diretti da un presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno 1/5 dei membri, la richiesta va presentata per iscritto al presidente del Comitato e deve comprendere le trattande all'ordine del giorno. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida soltanto con la presenza di 1/5 dei membri, con la possibilità di riconvocare lo stesso giorno, senza limiti di presenza.
- Art.5
deliberazione L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
- Art.6
diritto di voto Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.
- Art.7
espressione del voto Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art.8
elezioni

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente prima dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità decide il sorteggio.

CAPITOLO II: COMITATO

Art.9
composizione

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. Il Comitato è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11, in numero dispari, preferibilmente suddivisi in rappresentanza della scuola dell'infanzia e del 1° e 2° ciclo della scuola elementare, più 3 supplenti. Essi devono essere membri dell'Assemblea dei genitori dell'Istituto. I membri del Comitato rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Art.10
compiti

Il Comitato:
- attua le decisioni prese dall'Assemblea;
- formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- convoca le Assemblee;
- informa l'Assemblea sull'attività svolta;
- nel suo interno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il/la Segretario/a e il/la Cassiere/a;
- assiste nel limite delle proprie competenze quei genitori che ne fanno richiesta nell'esercizio dei loro diritti come dell'art. 55 della Legge della Scuola.
Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.
Il Comitato fa capo alle attrezzature dell'Istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni secondo accordi con la Direzione.

Art.11
il Presidente

Il Presidente:
- convoca le riunioni del Comitato;
- dirige e coordina l'attività del Comitato;
- riceve la corrispondenza.

Art.12
i supplenti

I supplenti sostituiscono i membri dimissionari

Art.13
finanze

Le finanze sono gestite dal Comitato, il quale presenterà un rendiconto annuale all'Assemblea ordinaria. Le firme sono congiunte a due tra Cassiere, Presidente o Vicepresidente.
Le entrate sono costituite da contributi del Consorzio (della Collina d'Oro) e donazioni. Le stesse serviranno per adempiere ai compiti della Assemblea e per svolgere le attività in sintonia con i propri scopi. L'Assemblea risponde nei confronti di terzi solo limitatamente al proprio patrimonio, è pertanto esclusa la responsabilità personale dei genitori.

Art.14
scioglimento

L'Assemblea può essere sciolta da un'assemblea appositamente convocata a tale scopo con un preavviso di un mese. La decisione di scioglimento può essere presa da una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, gli eventuali fondi verranno devoluti all'Istituto.

Regolamento discusso e approvato dall'Assemblea dei genitori dell'Istituto scolastico della Collina d'Oro, tenutasi il 2 giugno 1997.

